

COMUNE DI CAPACCIO (SA)

ORDINANZA n° **288** del **17/12/2012**

IL SINDACO

Visto il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. n° 3298 del 20/12/1928;
Accertato che l'art. 13 del R.D. 3298/1928 prevede una autorizzazione apposita del Sindaco, ma che, per criteri di efficienza ed efficacia dell' Autorità amministrativa, si intende trasformare l'autorizzazione prevista per i singoli casi di macellazione in una autorizzazione complessiva data dalla presente Ordinanza che prevede in dettaglio i requisiti per i beneficiari della presente autorizzazione e le prescrizioni cui devono attenersi anche da un punto di vista di adempimenti amministrativi, in particolare per quanto attiene l'obbligo di comunicazione al Comune della prevista macellazione, sulla quale si esprimerà con una presa d'atto il Responsabile del Servizio competente comunale;

Visto il D. Lgs. n°333 del 01/09/1998 relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

Visto il D.G.R.C. n°54 del 30/09/2010, il quale fissa le tariffe delle prestazioni rese dai veterinari delle AA.SS.LL. della Regione Campania;

ORDINA

- che i privati cittadini residenti, interessati alla macellazione dei suini a domicilio, al fine di poter permettere una idonea programmazione dell'attività ispettiva, prenotino con congruo anticipo presso il Servizio Veterinario dell'Asl Salerno – Distretto di Capaccio (SA), la visita sanitaria, indicando la data e l'ora della macellazione;

- che le carni dell'animale, dopo la macellazione e prima del consumo e dell'inizio della lavorazione, siano sottoposte ai prescritti atti ispettivi da parte del Medico Veterinario Ufficiale, il quale in caso di esito favorevole della visita ispettiva, rilascerà apposita attestazione che i privati dovranno conservare fino al completo consumo delle carni e dei prodotti da esse derivati;

- che le operazioni di macellazione comprendano il preventivo stordimento dell'animale, da effettuarsi con pistola a proiettile captivo (in caso di inosservanza si applica la sanzione pecuniaria, da euro 258,00 a euro 1549,00 ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n°333/98);

- che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione ed alla successiva lavorazione delle carni siano in buone condizioni igienico-sanitarie, in particolare vi sia una netta separazione tra la zona di abbattimento, dissanguamento, e depilazione e gli ambienti di lavorazione delle carni;

- di utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;

- di rendere disponibili per la visita sanitaria oltre la carcassa degli animali, compresa la testa, i seguenti visceri : lingua, tonsille, esofago, trachea, polmoni, cuore, diaframma, fegato e reni, milza ed intestino;

- di smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;

- che sia consentita la macellazione di un solo suino o al massimo di due per ogni nucleo familiare;

- che sia vietata la macellazione per conto terzi al di fuori dei macelli autorizzati;

- che sia vietata la macellazione durante le ore notturne;

- che sia vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.

AUTORIZZA

Nel periodo compreso tra il 2 novembre 2012 ed il 28 febbraio 2013 la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei privati interessati residenti;

Obbliga i suddetti cittadini a prenotare la visita presso il Servizio Veterinario dell'Asl, almeno 2 giorni prima della data prevista per la macellazione.

Il Servizio Veterinario provvederà ai controlli sanitari di competenza. Le visite ispettive si svolgeranno nei giorni da lunedì a venerdì e sabato solo di mattina.

L'importo per la visita ispettiva, stabilito dal Tariffario Regionale è di euro 12,36 per ogni suino macellato.

Tali importi dovranno essere versati, contestualmente alla visita ispettiva, sul Conto Corrente Postale n° 17438847 intestato al Servizio Veterinario dell'ASL Salerno, con la causale "macellazione a domicilio".

I trasgressori saranno puniti secondo i termini di Legge. La macellazione non autorizzata è punita con una sanzione fino ad euro 774,00 e con il sequestro e la distruzione delle carni.

La presente vale come notifica personale

Dalla residenza Municipale, in data



IL SINDACO

Dot. Italo VOZA